

## STATUTO

### U.I.For. UNIONE ITALIANA FORFETARI

#### Articolo 1 – Denominazione ed ambito

È costituita, in base all'art. 18 e 39 della Costituzione Italiana e agli artt. 36 e seguenti del Codice civile, una associazione sindacale datoriale che assume la denominazione di **UNIONE ITALIANA FORFETARI** in sigla "U.I.For."

La denominazione succitata sarà sempre utilizzata in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico e, in genere, nei rapporti dell'Associazione con i terzi.

Tale Associazione rappresenta e opera sul territorio nazionale e internazionale, nel proprio specifico ambito categoriale, come sindacato datoriale.

#### Articolo 2 – Carattere Volontario

L'Associazione, a carattere volontario, è apartitica e apolitica. È esclusa espressamente ogni finalità di lucro.

L'Associazione ed il suo ordinamento interno sono ispirati a valori e principi di democrazia e uguaglianza, nonché al riconoscimento dei diritti di tutti gli iscritti, che costituiscono fondamentali canoni interpretativi del presente statuto e dei regolamenti.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati e/o iscritti.

In caso di necessità ovvero dove vengano richieste specifiche competenze, l'Associazione potrà avvalersi dell'opera di collaboratori e/o lavoratori, anche associati.

#### Articolo 3 – Sede e Durata

L'Associazione Sindacale Datoriale U.I.For. ha sede legale in Roma. Con delibere della Giunta Nazionale possono essere istituite diverse sedi operative e amministrative in base alle specifiche esigenze e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di modificare il presente Statuto.

L'Associazione ha durata temporale illimitata salvo scioglimento secondo le regole dettate dal successivo

art. 28 e a specifica deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci opportunamente convocata secondo le modalità e i tempi previsti dal presente statuto.

#### Articolo 4 – Scopi

Tale Associazione di categoria è indipendente, apartitica e senza fini di lucro, nonché dotata di autonomia statutaria, economica, finanziaria e patrimoniale.

U.I.For. si prefigge i seguenti scopi istituzionali:

- a) rappresentare gli interessi delle persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione e che applicano il regime fiscale di vantaggio denominato "forfetario" di cui all'art. 1, commi da 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) e ss.mm.ii. (qui di seguito "Forfetari") e tutti i contribuenti persone fisiche che applicano sui propri redditi prodotti in Italia, in tutto o in parte, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (qui di seguito "Tassa Piatta" o "Flat Tax").
- b) tutelare i soci e gli associati in sede sindacale e nelle controversie collettive e individuali di lavoro, sia in sede giudiziale che stragiudiziale;
- c) sviluppare ogni iniziativa tendente alla rappresentanza, alla formazione libera, allo sviluppo tecnico-professionale;
- d) promuovere e favorire l'aggregazione, anche multidisciplinare, tra Forfetari e/o contribuenti che applicano la Tassa Piatta, favorendo iniziative di carattere legislativo, fiscale, economico, culturale e sociale;
- e) promuovere e favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, con particolare riferimento alle attività di impresa, solidarietà e volontariato nonché alle tematiche inerenti alla cooperazione lo sviluppo e l'integrazione europea;
- f) realizzare percorsi formativi qualificanti, di formazione professionale, corsi d'aggiornamento, tavole rotonde, seminari, convegni per i loro associati e per gli operatori del settore, nonché lo sviluppo di tutte le azioni formative, di servizi, consulenziali in ogni ambito necessario, utile, ovvero ritenuto comunque di interesse dal singolo associato ovvero da eventuali organizzazioni associative di appartenenza del singolo ente. Svolgere e organizzare azioni formative, anche in collaborazione con terzi o mediante suoi soggetti convenzionati e/o di diretta emanazione, nello specifico settore di attività di cui ai codici ATECO

cd

h

be



Agencia delle Entrate  
DIREZIONE

174

- indicati nella legislazione e negli accordi Stato-Regioni;
- g) aderire, sottoscrivere, partecipare attraverso accordi di collaborazione, convenzioni, protocolli d'intesa, sottoscrizioni di quote, costituzioni di Enti temporanei di scopo o di impresa con qualsiasi soggetto di natura giuridica pubblica o privata che non sia in contrasto con le finalità e gli scopi iscritti;
  - h) promuovere ed attuare qualsiasi iniziativa che tenda a fornire la consulenza e l'assistenza per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti all'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle imprese garantendo, tra l'altro, formazione, informazione, assistenza in materia fiscale, socioassistenziale, amministrativa, creditizia, assicurativa e in tutti quegli ambiti che possono risultare necessari allo sviluppo dell'attività d'impresa e professionale;
  - i) promuovere e tutelare gli interessi sindacali, morali, economici e sociali dei propri associati;
  - j) assistere e rappresentare gli associati in qualunque sede sia necessario tutelare i loro interessi anche in relazione alla tematica dei lavori pubblici;
  - k) assistere i potenziali associati, orientandoli ed accompagnandoli con consulenza specifica per l'avvio di attività autonoma;
  - l) svolgere funzione di mediazione e conciliazione in sede sindacale fra gli associati che la richiedano nel caso di conflitto di interessi;
  - m) intervenire, tramite le proprie rappresentanze, in ogni sede nelle quali si discutono, si deliberano e si amministrano gli interessi degli iscritti nelle sedi di stipula di accordi di qualsiasi tipo a livello internazionale, nazionale, locale e/o di singola associazione;
  - n) promuovere ogni iniziativa che possa giovare al miglioramento degli associati in generale, nei rapporti con le istituzioni locali;
  - o) elaborare le politiche sindacali degli iscritti all'Associazione;
  - p) coordinare e/o dare impulso allo sviluppo organizzativo a livello territoriale e settoriale;
  - q) promuovere e costituire, in conformità alle disposizioni di legge in materia, uno o più Centri di Assistenza fiscale, e tecnica (CAF, CAT, etc.);
  - r) promuovere, partecipare o contribuire a fondazioni o ad istituzioni specializzate; nonché promuovere la costituzione di forme associative, realtà no-profit e di imprese finalizzate allo sviluppo di attività sociali, culturali, del tempo libero, di assistenza socio-sanitaria, di volontariato, di cooperazione allo sviluppo, di formazione professionale e di avviamento al lavoro;

- s) promuovere e svolgere ogni altra iniziativa ad essa direttamente affidata dalla legge e/o deliberata dagli Organi sociali, o che comunque faciliti il conseguimento degli scopi indicati nel presente Statuto;
- t) realizzare – d'intesa e/o in partenariato con enti pubblici o privati, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, scuole, soggetti che a qualsiasi titolo si occupino di formazione aggiornamento e orientamento professionale - corsi per l'organizzazione di attività di formazione professionale, culturale, di alta formazione, master; attività didattiche e di ricerca, seminari incontri e convegni.

In coerenza con la propria missione fondativa, U.I.For. si impegna altresì a promuovere e sostenere una profonda riforma del sistema fiscale italiano, orientata a introdurre progressivamente un modello strutturato di forfettizzazione del reddito imponibile e/o delle imposte, applicabile a tutti i contribuenti, indipendentemente dal settore economico di appartenenza. U.I.For. in tal senso, si impegna a elaborare e diffondere proposte normative e modelli tecnici che semplifichino la determinazione del reddito e/o delle imposte, riducano gli adempimenti, aumentino la trasparenza e rafforzino l'equità fiscale, anche tenendo conto di parametri oggettivi quali, a titolo esemplificativo e non certo esaustivo, l'ubicazione geografica, la dimensione dell'attività, la composizione del nucleo familiare e il contesto economico-sociale.

#### Articolo 5 – Attività

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà inoltre, sia direttamente sia con la collaborazione di soggetti che operino in sintonia con lo spirito e le tematiche dell'Associazione stessa, svolgere le seguenti attività:

- a) progettare, organizzare, produrre, acquistare e distribuire supporti didattici, libri, opuscoli, cd rom, materiali e prodotti film e video di ogni genere e tipo, anche via internet;
- b) divulgare in tutte le sue forme, compresi il web, materiale di informazione, quotidiani, giornali, bollettini, pubblicazioni, documenti audiovisivi, strumenti informatici ed utilizzo di reti e piattaforme informatiche;
- c) proporre a soggetti interessati, studi, consulenze e ricerche nell'ambito associativo, settoriale o territoriale sulle problematiche socio economiche;



- d) proporre la promozione dell'immagine dell'Associazione con produzione di ogni tipo di pubblicità di prodotti cartacei o multimediali;
- e) organizzare, in proprio o conto terzi convegni, seminari, corsi, incontri, tavole rotonde, rassegne, mostre e promuovere premi;
- f) raccogliere sponsorizzazioni, promuovere organizzare e gestire corsi di istruzione, formazione, specializzazione in tutti i campi oggetto degli interessi dell'associazione, anche in collaborazione con enti locali, regionali, statali, europei ed internazionali sia pubblici che privati, comprese ogni tipo e grado di scuola, sia pubblica che privata, Italiana o estera;
- g) partecipare alle politiche ed alle normative in materia di associazionismo e servizi erogabili congiuntamente ad organismi pubblici o privati, nonché partecipazione ad iniziative e progetti, Italiani, europei ed internazionali per promuovere le figure imprenditoriali e/o professionali degli associati e/o le competenze degli iscritti, nell'ambito della loro attività;
- h) gestire i rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e con gli altri interlocutori istituzionali, economici, sociali.

#### Articolo 6 – Richiesta di adesione

L'adesione all'associazione è libera e volontaria. Possono fare parte dell'Associazione e assumere la qualifica di Soci le persone fisiche, persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa, arte o professione e che applicano il regime fiscale di vantaggio denominato "Forfetario" di cui all'art. 1, commi da 54-89 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di Stabilità 2015) e ss.mm.ii. e tutti i contribuenti persone fisiche che applicano sui propri redditi prodotti in Italia, in tutto o in parte, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Possono chiedere di essere ammessi come soci qualsiasi Ente che condividano gli scopi.

La domanda di ammissione a socio, nonché la dichiarazione di accettare lo Statuto, i Regolamenti e le direttive degli organi sociali dell'Associazione Sindacale Datoriale U.I.For. devono essere inviate dal richiedente alla Giunta Nazionale, secondo le modalità e la modulistica predisposta dall'Associazione. La Giunta Nazionale, accertata la esistenza dei requisiti richiesti ivi compreso l'avvenuto pagamento della quota associativa, delibera sulla domanda e comunica al socio, per iscritto il positivo accoglimento della stessa. L'ammissione a socio avrà effetto dalla data in cui la Giunta Nazionale, delibera sul positivo accoglimento della domanda. Da tale data sarà inserito nel previsto

Elenco Soci. L'iscrizione, indipendentemente dal momento in cui viene deliberata dalla Giunta Nazionale, è annuale e cessa in ogni caso al 31 dicembre di ogni anno.

#### Articolo 7 – Durata dell'adesione – Disdetta

L'iscrizione di ogni associato e la sua appartenenza all'Associazione è a tempo indeterminato, ed è rinnovata tacitamente per l'anno successivo salvo disdetta da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R e/o posta elettronica certificata entro il 30 settembre di ogni anno. L'eventuale dichiarazione di disdetta pervenuta oltre tale termine, invece, ha effetto solo con lo scadere dell'anno successivo.

#### Articolo 8 – Contributo associativo

Ogni socio è tenuto a corrispondere un contributo associativo d'ingresso e/o la quota associativa annuale nella misura che sarà deliberata dal Consiglio Nazionale U.I.For.. Tali contributi non danno diritto di proprietà sui beni mobili ed immobili dell'Associazione e sono intrasmissibili e non soggetti a rivalutazioni.

#### Articolo 9 – Categorie di Soci

L'Associazione si compone di cinque categorie di soci:

1. Soci fondatori;
2. Soci ordinari;
3. Soci onorari;
4. Soci sostenitori;
5. Soci volontari.

Sono "Soci Fondatori" coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione, contribuendo alla creazione del patrimonio iniziale dello stesso. Essi hanno gli stessi diritti e doveri dei Soci Ordinari. Hanno diritto di voto in assemblea e sono membri di diritto del Consiglio Nazionale.

Sono "Soci Ordinari" tutte le persone fisiche/giuridiche che facendone richiesta, secondo quanto previsto all'art. 6 del presente statuto, vengono ammessi a far parte dell'Associazione con tutti i diritti e i doveri che ciò comporta. Hanno diritto di voto in assemblea.

Sono "Soci Onorari" coloro che hanno acquisito particolari meriti nell'ambito dell'oggetto sociale, o che abbiano apportato un contributo morale e/o materiale nell'Associazione. Essi vengono eletti dall'Assemblea

su proposta del Consiglio Nazionale e non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa. Non hanno diritto di voto in Assemblea.

Il Consiglio Nazionale ha inoltre la facoltà di proporre alla Giunta Nazionale, l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell'associazione. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione, delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa. Il Presidente onorario non è tenuto al pagamento di alcuna quota associativa.

Sono "Soci Sostenitori" coloro che sono ammessi perché dimostrano interesse agli scopi dell'Associazione, senza la volontà di impegnarsi nelle fasi attive delle iniziative deliberate e che intendono sostenere l'associazione solo sotto il profilo finanziario. I soci sostenitori partecipano alle riunioni dell'Assemblea come uditori/trice senza diritto di voto, e non possono essere eletti nel Consiglio Nazionale.

Sono "Soci Volontari" coloro che, per propria volontà, partecipano alle attività liberamente dando un proprio contributo in termini di tempo, senza sostentamento finanziario, perseguendo, in collaborazione con gli associati, gli obiettivi prefissati dall'Associazione stessa. I soci volontari non hanno diritto di voto nelle assemblee, non possono essere eletti nel Consiglio Nazionale.

#### **Articolo 10 – Diritti e obblighi dei soci**

Il socio che ha diritto al voto è tenuto:

- al pagamento della quota associativa deliberata;
- all'osservanza del presente statuto, codice deontologico, carta dei valori, codice etico e tutti i regolamenti e deliberazioni emanati dall'associazione U.I.For..

Il socio che non ha diritto al voto è tenuto:

- all'osservanza del presente statuto, codice deontologico, carta dei valori, codice etico e tutti i regolamenti e deliberazioni emanati dall'associazione U.I.For.;

I soci ordinari, onorari e sostenitori hanno diritto:

- di prendere visione del bilancio consuntivo;
- di presentare agli organismi sociali eventuali osservazioni ed indicazioni inerenti le possibili attività da svolgere per il raggiungimento degli scopi sociali.

#### **Articolo 11 – Perdita della qualifica di socio**

La qualifica di Socio si perde:

- a) per recesso volontario che non libera il Socio dal pagamento delle quote dovute, interamente per ogni anno, relativamente al periodo di iscrizione;
- b) per inadempimento grave degli obblighi associativi e/o statutari;
- c) per morosità;
- d) per comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli interessi e agli scopi dell'associazione U.I.For.;
- e) per il compimento di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione U.I.For.;
- f) per esclusione e/o espulsione deliberata dal Consiglio Nazionale U.I.For. con il voto di almeno due terzi dei membri presenti;
- g) per la adesione, anche tramite assunzione di partecipazioni in altre imprese, ad altre organizzazioni o associazioni che operino in concorrenza con l'Associazione;
- h) per la perdita dei requisiti e per le cause eventualmente previste dai Regolamenti.

#### **Articolo 12 – Struttura e Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- Congresso Nazionale;
- Consiglio Nazionale;
- Presidente Nazionale;
- Segretario Generale;
- Tesoriere;
- Giunta Nazionale;
- Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato).

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito, o dietro compenso nei limiti concessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente il Consiglio Nazionale U.I.For..

#### **Articolo 13 – Congresso Nazionale**

Il Congresso è convocato in via ordinaria ogni 5 anni a cura del Presidente Nazionale o, in caso di assenza, dal

Vice Presidente Vicario o dal membro di Giunta Nazionale, più anziano, tramite e-mail, affissione nella sede nazionale o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta convocazione almeno sessanta giorni prima della data fissata per il Congresso Nazionale. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della prima e della seconda convocazione del Congresso Nazionale nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza motivata ed obiettiva, non imputabile alla Giunta Nazionale, o al Consiglio Nazionale, la comunicazione potrà avvenire tramite pubblicazione sul sito internet dell'Associazione.

Il Congresso è presieduto dal Presidente Nazionale e in sua assenza dal Vice Presidente Vicario. In caso di assenza di entrambi tra l'assemblea si nomina un Presidente. Il Presidente del Congresso nomina il Segretario, il quale redige il verbale delle riunioni sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso qualora sia assente il Consigliere segretario. Il Presidente è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto nell'Assemblea congressuale.

Al Congresso Nazionale vengono convocati tutti i soci aderenti, in regola con il pagamento delle quote associative e contrattuali al 31 dicembre dell'anno precedente e/o i delegati eletti secondo il regolamento congressuale.

Il Congresso Nazionale è validamente costituito quando rispetta le modalità previste dal Regolamento redatto dalla Segreteria Generale del Congresso.

Le deliberazioni del Congresso Nazionale devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario all'uopo nominati.

Salvo diversa specificazione, le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti presenti e/o rappresentati per delega.

I quozienti di rappresentanza e il diritto di voto sono disciplinati dal Regolamento attuativo stabilito dalla Giunta Nazionale.

Il Congresso Nazionale elegge il Presidente Nazionale e il Consiglio Nazionale.

#### Articolo 14 – Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da quattro a venti Consiglieri.

Dura in carica cinque anni.

Esso si riunisce almeno 2 volte l'anno su convocazione richiesta:

- dal Presidente Nazionale;
- dalla Giunta Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri;
- dal Revisore (se nominato) qualora si dovessero rilevare apprezzabili distorsioni amministrative o illegalità o modifiche legali significativamente incidenti sulla gestione patrimoniale dell'Associazione.

La richiesta deve contenere gli argomenti da trattare.

Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modalità di presenza saranno indicate nella convocazione e potranno richiedere la presenza fisica o in alcuni casi espressamente indicati anche la presenza da remoto. Il membro del Consiglio Nazionale che risulti assente per tre riunioni, anche non consecutive, senza valida giustificazione decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Nazionale approva il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo predisposto dalla Giunta Nazionale.


Il Consiglio Nazionale potrebbe essere chiamato a dare un parere su eventuali proposte deliberate dalla Giunta Nazionale.

Il Consiglio Nazionale detta le linee guida dell'attività associativa.

#### Articolo 15 – Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale è eletto secondo le modalità previste e disciplinate da un Regolamento elettivo predisposto dalla Giunta Nazionale, Nazionale ed approvato dal Consiglio Nazionale U.I.For., dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale di U.I.For. nei confronti di terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, istituti pubblici e



privati. Cura l'esecuzione dei deliberati della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale.

Per i pagamenti è coadiuvato dal Tesoriere al quale può demandare la gestione del conto corrente bancario con apposita deliberazione della Giunta Nazionale.

Il Presidente Nazionale nell'interesse dell'Associazione può assumere tutti i provvedimenti ricadenti nella competenza della Giunta Nazionale qualora ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferire allo stesso alla prima ricorrenza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli possono essere delegati anche eventuali poteri di straordinaria amministrazione dalla Giunta Nazionale.

Al Presidente Nazionale compete:

- a) predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- b) determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- c) predisporre regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale

Il Presidente Nazionale, inoltre, individua, propone e presiede la Giunta Nazionale, i comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento e gli obiettivi. Per i casi di indisponibilità o di assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal Vice Presidente Vicario.

#### **Articolo 16 – Segretario Generale**

Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente Nazionale tra i componenti della Giunta Nazionale, dà esecuzione alle delibere del Presidente Nazionale e della Giunta Nazionale, redige i verbali della Giunta e conserva i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Nazionale. La figura di Segretario Generale può svolgere l'attività di Tesoriere.

#### **Articolo 17 – Tesoriere**

Il Tesoriere è eletto all'interno della Giunta Nazionale tra i suoi membri e dovrà occuparsi della gestione della Cassa e della Contabilità dell'Associazione. Tiene i libri contabili, redige l'inventario dei beni associativi, vigila

sulla regolarità delle riscossioni secondo le deliberazioni e le indicazioni della Giunta Nazionale.

L'incarico di Tesoriere può essere anche affidato al Segretario Generale. Il Tesoriere, su delega del Presidente Nazionale, può aprire e movimentare conti correnti per conto dell'Associazione. Il Tesoriere dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

#### **Articolo 18 – Giunta Nazionale**

La Giunta Nazionale è formata da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, compreso il Presidente, ratificati dal Consiglio Nazionale su proposta del Presidente Nazionale tra i propri componenti ogni 5 anni. Il Presidente Nazionale nominerà tra i membri della Giunta Nazionale un Vice Presidente Vicario ed altri eventuali Vice Presidenti.

La Giunta Nazionale è l'organo che si occupa della gestione dell'Associazione, dei Regolamenti interni, nello specifico ha competenze nelle decisioni di Retribuzioni, emolumenti, rimborsi e gettoni di presenza per l'intera struttura.

Per la validità delle riunioni è richiesta la partecipazione della metà più uno dei suoi componenti. Le modalità di presenza saranno indicate nella convocazione e potranno richiedere la presenza fisica o in alcuni casi espressamente indicati anche la presenza da remoto. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.


Per ogni riunione della Giunta Nazionale è redatto apposito verbale.

Il membro che risulti assente, senza valida giustificazione per tre riunioni anche non consecutive, decade automaticamente dalla carica.

Alla Giunta Nazionale compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'amministrazione.

La Giunta Nazionale:

- a) predisporre il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo;
- b) decide su eventuali questioni interpretative delle norme statutarie valuta, esamina e delibera sulle proposte del Consiglio Nazionale;
- c) nomina eventuali Revisori;
- d) designa i rappresentanti delle Associazioni negli organismi dove tali rappresentanze siano richieste o previste;



- e) esamina e delibera eventuali proposte di modifiche statutarie presentate dal Consiglio Nazionale e/o dal Presidente Nazionale e/o dal/dai Revisore/i;
- f) nomina la Segreteria Generale del Congresso Nazionale che gestirà e regolerà la fase congressuale;
- g) predisporre il Regolamento per la ripartizione tra l'Associazione Nazionale e quelle territoriali delle quote annue d'iscrizione e le quote mensili di assistenza derivanti dai contratti (Co.As.Co.).

#### Articolo 19 – Revisore Contabile

La Giunta Nazionale, qualora lo ritenesse opportuno o qualora fosse previsto dalla Legge, nomina un Revisore dei Conti, il quale dura in carica per un triennio ed è rinominabile anche per il tramite di una Società Tra Professionisti o società di revisione.

Il Revisore dei Conti ha il diritto di assistere alle riunioni della Giunta Nazionale e del Consiglio Nazionale nelle quali si discutono i bilanci consuntivo e preventivo e la situazione finanziaria dell'Associazione. Il Revisore dei Conti controlla la gestione finanziaria dell'Associazione e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto in materia amministrativa.

Accerta la regolare tenuta dei libri qualora sia prevista dalla legge e presenta annualmente una relazione al Consiglio Nazionale convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo e/o rendiconto economico finanziario.

#### Articolo 20 – Direttore Generale

Il Direttore Generale è una figura facoltativa nominata dalla Giunta Nazionale su proposta del Presidente Nazionale, che ne determina l'inquadramento, le funzioni e la retribuzione.

Il Direttore Generale risponde del proprio operato alla Giunta Nazionale.

#### Articolo 21 – Patrimonio Sociale

Il patrimonio di cui si può avvalere l'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività è costituito da:

- a) quote sociali d'iscrizione soci;
- b) beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione e dalle rendite prodotte eventualmente da questi;

- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- e) da eventuali donazioni o lasciti testamentari;
- f) da contributi e sovvenzioni dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- g) da contributi ed erogazioni da parte dei privati;
- h) da entrate derivanti da contratti;
- i) da entrate e rimborsi derivanti da convenzioni;
- j) da ogni bene mobile ed immobile che diverrà proprietà dell'Associazione e dalle rendite prodotte eventualmente da questi;
- k) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse con quelle statutarie;
- l) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali eventi e sottoscrizioni;
- m) da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati;
- n) sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche;
- o) ogni altro tipo di entrata.

L'amministrazione e la conservazione del patrimonio sociale sono a cura del Presidente Nazionale.

#### Articolo 22 – Chiusura dell'esercizio

L'Associazione chiude l'esercizio sociale annualmente al 31 dicembre, data in cui deve essere predisposto il bilancio. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio Nazionale approva il progetto di bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il progetto di bilancio previsionale dell'anno in corso e li trasmette al Collegio dei Revisori (se nominato) per la relazione annuale che deve essere fornita nei successivi dieci giorni. Entro il 30 aprile, i documenti di cui al comma precedente, comprensivi della relazione del Collegio dei Revisori (se nominato) devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci. Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento dei fini individuati all'Articolo 4 del presente Statuto.

È, in ogni caso, fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### Articolo 23 – Settori, sezioni e affiliazioni

L'Associazione potrà strutturarsi in settori di attività e potrà altresì costituire delle sezioni o delle succursali



QL

bs

lc

(denominati U.I.For. o altra denominazione deliberata dalla Giunta Nazionale) in luoghi diversi dalla propria sede anche con programmi di affiliazione disciplinati da specifici Regolamenti, qualora ciò si rendesse opportuno per meglio raggiungere e diffondere gli scopi sociali.

#### Articolo 24 – Associazioni Regionali, Provinciali e settoriali

In ciascuna Regione, Provincia, Città Metropolitana, settore possono essere create costituite con un proprio Statuto, previa autorizzazione del Presidente Nazionale, delle Associazioni Sovra-Regionali e/o Regionali e/o Provinciali e/o settoriali formate da un Consiglio Sovra-Regionale e/o Regionale e/o Provinciale costituito da almeno cinque membri eletti dai Congressi Regionali, Provinciali, settoriali. Le Associazioni territoriali devono aderire a U.I.For. Nazionale impegnandosi a rispettarne statuto, regolamenti e linee guida. Le Associazioni territoriali potranno anche essere costituite per comparto/settore o frazionate in zone della stessa provincia secondo apposito regolamento. L'Associazione sovra-regionale e/o regionale e/o provinciale sarà governata da una Giunta di almeno 3 componenti, un Presidente, un Vice Presidente Vicario e un Vice Presidente con compiti amministrativi. La carica di Presidente Regionale è compatibile con incarichi a livello nazionale, ma non di Presidente Nazionale.

Spetta alle Associazioni Regionali o Provinciali:

- rappresentare l'Associazione a livello regionale e provinciale;
- promuovere le azioni necessarie a risolvere i problemi sindacali e organizzativi di carattere locale;
- curare il collegamento con la Giunta Nazionale e il Consiglio Nazionale;
- proporre alla Giunta Nazionale le designazioni dei rappresentanti locali negli organismi ove tali rappresentanze siano richieste o previste.

In assenza delle strutture regionali e/o provinciali o su determinazione della Giunta Nazionale potranno essere costituite delle strutture zonali e/o settoriali.

#### Articolo 25 – Vigilanza e controlli

L'Associazione U.I.For. esercita, direttamente o per il tramite di apposite società incaricate, su tutte le sedi U.I.For., sui propri soci in generale, sugli enti di formazione e su tutti gli altri enti di sua diretta emanazione che, in qualunque forma giuridica, saranno

costituiti e/o riconosciuti da U.I.For., la vigilanza ed i controlli ritenuti insindacabilmente utili e necessari per garantire il rispetto delle normative vigenti, dello statuto, delle procedure e di tutti i regolamenti interni.

#### Articolo 26 – Gestione straordinaria

L'intervento per la gestione straordinaria dell'associazione, per i comprovati casi di urgenza, è prerogativa esclusiva della Giunta Nazionale che lo esercita secondo quanto disposto da proprio specifico regolamento nazionale di attuazione e statuto.

#### Articolo 27 – Scioglimento dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata e questa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione del Congresso Nazionale. La deliberazione deve essere presa con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto a partecipare ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti aventi diritto al voto. Il Patrimonio Sociale in caso di scioglimento per qualunque causa deve essere devoluto ad altra Associazione avente finalità analoga o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### Articolo 28 – Rinvio normativo

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia di associazioni senza scopi di lucro.

Letto, approvato e sottoscritto.



Roma, 25 giugno 2025

Il Presidente Nazionale

(Vincenzo Castellano)

Il Segretario Generale

(Chiara Lo Re)



**Agenzia Entrate** 

Direzione Provinciale di Messina  
Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos

Allegato n. 1

All'atto registrato il 03.07.2025

Al n. 144 serie 32

Direttore dell'Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos  
Enrico Maria Tecce

(\*) Firma su delega del Direttore Provinciale  
Valeria Firarello

Provvedimento di delega n. 3138 del 30.05.2025

